

**Carpi, 04/04/2013**

*Comunicazione 16/2013*

**Oggetto: LESIONI PERSONALI COLPOSE  
CASI DI PROCEDIMENTO D'UFFICIO**

Ci viene spesso chiesto, a seguito di un infortunio, quali sono i procedimenti che intervengono "in automatico".

Innanzitutto, la **lesione personale**, in diritto penale, è il delitto previsto dall'**art. 582** del Codice Penale secondo cui:

*Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.*

Le lesioni personali colpose, in diritto penale, sono il delitto previsto dall'art. 590 del Codice Penale secondo cui:

*«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è **grave** la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è **gravissima**, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con **violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.***

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

***Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle***

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

A questo punto resta da capire che cosa si intenda per grave e gravissimo

Le lesioni personali sono classificate in base alla prognosi del soggetto leso:

- Lievissime - l.p. che conducono a malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per tempo non superiore ai 20 giorni
- Lievi - tra 21 e 40 giorni
- Gravi - superiori ai 40 giorni
- Gravissime - malattia insanabile

Tra le gravi si contano anche quelle lesioni che

- hanno messo in pericolo di vita il soggetto leso
- hanno provocato un indebolimento permanente di organo o senso.

Tra le gravissime si contano anche lesioni che hanno provocato:

- la perdita di un senso o di un organo
- una mutilazione che rende inservibile un arto
- disfunzione grave della favella
- uno sfregio (cicatrice visibile che altera i movimenti mimici) od una deformazione (menomazione che provoca ribrezzo in chi guarda) del volto
- perdita della capacità di procreare

Quindi, ad esempio, nel caso di un infortunio sul lavoro, se vi è una incapacità di svolgere una attività per 40 o più giorni, siamo nella fattispecie delle "lesioni gravi" che sono perseguibili d'ufficio

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo  
Cordiali saluti.

Bruno Pullin

[b.pullin@norsaq.it](mailto:b.pullin@norsaq.it)